



CIRCOLARE 33 DEL 18/09/2023

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA PROROGA DEI TERMINI DI VALIDITÀ DELLE PREVISIONI OPERATIVE DEL PI NON ATTUATE E ALLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ACCORDI EX ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 – INTEGRAZIONE DELLA CIRCOLARE N. 1/2023 E AGGIORNAMENTO DELLA “TABELLA RIASSUNTIVA PREVISIONI OPERATIVE, ACCORDI, PROROGHE, AZIONI”.

Premesso che:

- con Circolare n. 1 del 20.01.2023 sono state fornite indicazioni circa i termini di validità delle previsioni operative del Piano degli Interventi non ancora attuate e dei relativi accordi ex art. 6 L.R. 11/2004 alla luce delle proroghe introdotte da normative emanate tra il 2020 e il 2022;
- a tale circolare è allegata la “*Tabella riassuntiva previsioni operative, accordi, proroghe, azioni*” ove sono altresì indicati i termini di decadenza e le azioni cui gli Uffici dovevano dar corso;
- a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 10, comma 11-decies del c.d. “Decreto milleproroghe” DL 29.12.2022 n. 198 conv. L. 24.02.2023 n. 14, sono state introdotte modifiche alle succitate proroghe;

Dato atto in particolare che:

- l’art. 10, comma 4-bis DL 76/2020 convertito in L. 120/2020 (c.d. Decreto semplificazioni) ha stabilito quanto segue:
4-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formati al 31 dicembre 2020, sono prorogati di tre anni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 [n.d.t.: Decreto del fare che stabiliva “3-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni.”];
- l’art. 10-septies, comma 1, lettera b) del DL 21/2022 convertito in L. 51/2022 (c.d. Decreto Ucraina) ha stabilito quanto segue:
*1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno:
[...]
b) il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formati fino al 31 dicembre 2022, purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica*



anche ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 [n.d.t.: Decreto del fare], e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 76 del 2020 [n.d.t.: Decreto semplificazioni];

- l'art. 10 comma 11-decies del DL 198/2022 convertito in L. 14/2023 (c.d. Decreto mille proroghe) ha stabilito quanto segue:

11-decies. Al comma 1 dell'articolo 10-septies, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 [n.d.t.: Decreto Ucraina], sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «sono prorogati di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati di due anni»;

b) alla lettera a), primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»; [n.d.t.: riguarda i PdC]

c) alla lettera b), primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».

Considerato che a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto milleproroghe si producono i seguenti effetti sugli Accordi di Pianificazione, Convenzioni, PUA, inizio e fine lavori:

- 1) proroga di 8 anni del termine di validità delle convenzioni di lottizzazione, dei termini inizio e fine lavori, dei termini di PUA formati alla data del 31.12.2012
 - 3 anni con art. 30, comma 3-bis DL 69/2013 convertito in L. 98/2013 (c.d. Decreto del Fare)
 - 3 anni con art. 10, comma 4-bis DL 76/2020 convertito in L. 120/2020 (c.d. Decreto semplificazioni)
 - 2 anni con art. 10, comma 11-decies DL 198/2022 convertito in L. 14/2023 (c.d. Mille proroghe)
- 2) proroga di 5 anni del termine degli Accordi di pianificazione formati alla data del 31.12.2020, proroga del termine di 5 anni della validità delle convenzioni di lottizzazione, dell'inizio e fine lavori, dei termini dei PUA formati tra il 01.01.2013 (dopo Decreto del fare) e 31.12.2020
 - 3 anni con art. 10, comma 4-bis DL 76/2020 convertito in L. 120/2020 (c.d. Decreto semplificazioni)
 - 2 anni con art. 10, comma 11-decies DL 198/2022 convertito in L. 14/2023 (c.d. Mille proroghe)
- 3) proroga di 2 anni del termine degli Accordi di pianificazione, della validità delle convenzioni di lottizzazione, dell'inizio e fine lavori, dei termini dei PUA formati tra il 01.01.2021 (dopo Decreto semplificazioni) e il 31.12.2023
 - 2 anni con art. 10, comma 11-decies DL 198/2022 convertito in L. 14/2023 (c.d. Mille proroghe)

Viste le premesse e la narrativa della Circolare n. 1 del 20.01.2023 che qui si intendono integralmente richiamate;

Tutto ciò premesso si dispone che la presente Circolare integri la Circolare n. 1 del 20.01.2023 prendendo atto degli effetti che le normative emanate tra il 2020 e il 2023 producono sugli Accordi di Pianificazione, Convenzioni, PUA, inizio e fine lavori, e si dispone vengano applicati i termini e condizioni contenuti nella allegata **“Tabella riassuntiva previsioni operative, accordi, proroghe, azioni”** aggiornata a seguito delle modifiche introdotte da DL 29.12.2022 n. 198 convertito con modifiche nella L. 24.02.2023 n. 14.



**Comune
di Verona**

ATTUAZIONE URBANISTICA - PEBA

Si dispone la pubblicazione all'Albo Pretorio della presente circolare ai fini della generale conoscenza e dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 12, c. 1, del D. Lgs. n. 33/2013.

Firmato digitalmente da:
Il Dirigente
Grazi Anna

TABELLA RIASSUNTIVA PREVISIONI OPERATIVE, ACCORDI, PROROGHE, AZIONI

Previsioni operative PI (casi)	Accordo sottoscritto		Proroga		Decadenza	Azione
	Non conforme alla SN	Conforme alla SN	L. 120/2020	L. 51/2022 e L. 14/2023		
SN 1° PI / Var. 22 / confermati da Var. 23 senza modifiche <i>(scadenza naturale 16.03.2022)</i>	/	SI (1° accordo di pianificazione)	X	X	15.03.2027	Diffida ad adempiere ex art.155 NTO del PI per sottoscrizione accordo integrativo/confermativo
		SI (1° accordo di pianificazione + integrativo / confermativo)	X	X	15.03.2027	–
SN 1° PI / Var. 22 / modificate da Var. 23 <i>(scadenza naturale 16.03.2022)</i>	1° accordo di pianificazione o 1° accordo di pianificazione + integrativo / confermativo	SI	X	X	15.03.2027	–
		NO	X	X	15.03.2027	Diffida ad adempiere ex art.155 NTO del PI per sottoscrizione accordo (se accordo sottoscritto entro 31.12.2023, proroghe applicabili)
		NO (PUA/PdC in corso ex DGC 156/2020: accordo contestuale a convenzione)	X	X	15.03.2027	–
Var. 23 SN Nuove <i>(scadenza naturale 17.03.2025)</i>	/	SI	– (*)	X	16.03.2027	–
		NO (**)	–	–	17.03.2025 prorogabile al 16.03.2027	Diffida ad adempiere ex art.155 NTO del PI per sottoscrizione accordo (se accordo sottoscritto entro 31.12.2023, proroga di 2 anni)
		NO (PUA/PdC in corso ex DGC 156/2020: accordo contestuale a convenzione)	–	–	17.03.2025 prorogabile al 16.03.2027	Se accordo+convenzione sottoscritto entro 31.12.2023, proroga di 2 anni

Var. 29 SN Nuove <i>(scadenza naturale 13.05.2027)</i>	/	Non previsto	–	–	13.05.2027	–
--	---	--------------	---	---	------------	---

(*) per gli accordi formati alla data del 31.12.2020 si applica la proroga di 3 anni prevista dalla L. 120/2020 oltre a quella di 2 anni prevista dalla L. 14/2023 di modifica della L. 51/2022
(**) accordo non sottoscritto e PUA/PdC non presentato

Agg. 09.11.2023